

Studio Legale Rizza  
 Avv. Giuseppina Rizza  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa  
 Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per **PUGLISI GRAZIA** nata a Wermelskirchen (Germania) il 20/09/1977 e residente in Rosolini (SR) via Partì n.6 CF PGI.GRZ77P60ZI12N rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppina Rizza (CF RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, [avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it](mailto:avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)) ed elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa panagia 136 I **RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA**, in persona del legale rappresentante **RESISTENTE**

\*\*\*\*\*

La docente è iscritta nella graduatoria di merito per la Regione Sicilia (GM 2018 DD n.85- Concorso per reclutamento a tempo indeterminato di personale docente D Lgs 59/2017) dell'Ambito Disciplinare 05 – Francese classe di concorso AA24 e classe di concorso AA25 Lingue e Culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado con punti n.85 e risiede con la propria famiglia in provincia di Siracusa nel comune di Rosolini.

Con nota MIUR prot. 23825 del 7/08/2020, il MIUR autorizzava il contingente della immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 e venivano determinati nei rispettivi Ambiti Provinciali i contingenti per provincia e classe di concorso e le modalità operative previste in forma esclusivamente telematica ed informatizzata a scorrimento della Graduatoria di merito del citato concorso. In particolare, con decreto 19447 del 18/08/2020 si avevano le seguenti disponibilità sulla provincia di Siracusa: A Siracusa erano previsti per la classe di concorso AA25 n.2 posti e per la classe AA24 n. 3 posti, così distinti: AA24 n.2 contingenti per GM e 1 contingente per GAE e AA25 n. 1 contingente per GM e n.1 contingente per GAE.

La docente, indi, al posto n.4 dell'elenco generale dei convocati risultava prima come aspirante alla provincia di Siracusa e poteva legittimamente aspirare alla nomina in ruolo nella propria provincia di residenza, ovvero Siracusa.

Dalla successiva disamina degli elenchi dei convocati la ricorrente però si avvedeva che la docente Lungu



Ramona Maria era utilmente collocata in prima posizione utile per entrambe le classi di concorso e la precedeva, difformemente dalla graduatoria di merito pubblicata.

Effettuata istanza di accesso, apprendeva che la graduatoria di merito veniva rettificata con decreto prot.18935 del 12/08/2020 con inserimento della docente Lungu Ramona in esecuzione della sentenza TAR Sicilia 2424/2020 che passava da punti 77,70 a punti 100 sia per la classe di concorso AA24 che AA25, scavalcando la ricorrente. Inoltre, la Lungu esprimeva come prima preferenza ambito Catania e come secondo preferenza ambito Siracusa.

Pertanto, in esito alla distribuzione dei contingenti la Puglisi, prima in elenco per la provincia di Siracusa in esito alla elaborazione delle preferenze espresse, diveniva seconda, in ragione dell'inserimento della Lungu e delle preferenze espresse da quest'ultima.

Nelle more, con avviso del 12/08/2020 venivano chiarita la procedura informatizzata per le immissioni in ruolo che prevedeva per i docenti inseriti in elenco l'obbligo di compilare ed inoltrare on line l'espressione delle preferenze. La procedura prevedeva due fasi:

fase 1- un primo turno unico per gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito, finalizzato alla scelta della provincia e della classe di concorso ( nel caso di iscrizione in più graduatoria)

fase 2-un secondo turno unico per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito finalizzato alla scelta della sede.

Per ciascuna fase era prevista la pubblicazione di avvisi che indicano per quali candidati era possibile inviare la propria istanza. La ricorrente, indi, indicava le proprie preferenze per entrambe le classi di concorso:

Prima preferenza Siracusa, secondo preferenza Ragusa, terza preferenza Catania. Non temeva, però, la perdita della possibilità di essere nominata a Siracusa, poiché la docente Lungu esprimeva come prima preferenza Catania, ove era residente.

Orbene, nella fase di convocazione, secondo l'ordine di elenco la ricorrente riceveva due distinte mail il 19/08/2020 con le quali, rispettivamente, venivano comunicate le individuazioni delle provincie per classe di concorso ai fini della nomina:

AA24 terza preferenza espressa su Catania

AA25 seconda preferenza espressa su Ragusa

Ciò poiché la sede di Siracusa era offerta alla docente Lungu che la precedeva in elenco. La stessa, però, accettava la nomina su ambito Catania lasciando così libera la sede su Siracusa, come noto alla Puglisi.

Il sistema, però, non rilevava la nuova disponibilità della sede e, nonostante la ricorrente fosse utilmente collocata dopo la Lungu e avesse inserito come prima preferenza Siracusa, non rimodulava la proposta di nomina su tale provincia alla prima utilmente collocata.

Dovendo, conformemente alle direttive dell'avviso prot. 19630 del 19/08/2020 che imponeva ai destinatari della proposta di comunicare entro le ore 12:00 del 20/08/2020 la classe di concorso per la nomina di ruolo



tra le proposte ricevute accettata, la ricorrente, per non perdere la nomina per rinuncia sceglieva la provincia più vicina a quella di residenza, ovvero Ambito Ragusa. Poiché il sistema telematico non consentiva accettazione con riserva, inviava pec nella quale chiariva che a seguito sopravvenuta disponibilità della sede di Siracusa, propria prima preferenza, per scelta operata dalla Longu, chiedeva la assegnazione della sede di Siracusa.

Nessun riscontro avevano le istanze presentate, pertanto, era costretta ad assumere servizio a Vittoria, centro territoriale permanente istruzione e formazione età adulta nella sede assegnata, mentre la sede di Siracusa, a Rosolini IC De Cillis, risultava non assegnata stante la scelta della Longu.

Orbene, la procedura informatizzata per la classe di concorso AA24 e AA25 non ha consentito l'assegnazione della sede di Siracusa alla ricorrente prima in elenco dopo la scelta della Longu e utilmente collocata in graduatoria ed ha di fatto leso la posizione della docente. Infatti, ove si fosse preso atto dell'iscrizione postumo della docente Longu in ragione della sentenza TAR e della scelta operata da quest'ultima, legittimamente, per la provincia di Catania, la sede di Siracusa sarebbe di certo stata assegnata alla ricorrente, prima in elenco e che in tale sede aveva indicato la propria prima preferenza.

La procedura adottata dalla Sicilia, ha previsto, difformemente da quanto disposto dalle modalità operative, due turni differenti per ciascuna classe di concorso, senza la possibilità di ordinare, secondo la propria preferenza, tutti i possibili abbinamenti tra provincia e classe di concorso. Si sarebbe, invece, dovuto procedere con un unico turno per entrambe le classi di concorso ricadenti nel medesimo abito verticale disciplinare ( AD05 – CDC AA24 e AA25) e procedura concorsuale (GM 2018) così da garantire il rispetto delle preferenze in base all'ordine di elenco e non danneggiare, in ragione della non contemporaneità del turno di scelta i docenti utilmente collocati in graduatoria.

Infatti, la procedura prevede espressamente che il docente deve presentare istanza: "Nel rispetto della tempistica fissata dall'USR ogni aspirante che rientra nel gruppo dei convocati deve compilare la domanda per ciascuno dei canali di reclutamento su cui risulta nominabile attraverso il portale POLIS. Attraverso la domanda, l'aspirante esprime le preferenze di abbinamento PROVINCIA/classe di concorso o tipo di posto. Se si è convocati in turni diversi da più graduatorie si presentano altrettante istanze e si ottiene una proposta di assunzione per ciascuna graduatoria. Se invece nel medesimo turno di nomina si è convocati per più classi di concorso/tipo di posto, **nella istanza l'aspirante potrà ordinare secondo la propria preferenza tutti i possibili abbinamenti Provincia/posto** Presenterà domanda indicando tante coppie Provincia/tipo di posto in ordine di preferenza per ciascuna graduatoria per la quale è stato convocato. Indicativamente. **Gli aspiranti sono trattati, per ciascuna graduatoria secondo il relativo punteggio posseduto.**

In esito, l'ufficio procede alla diffusione dei risultati, ovvero ricevono gli esiti della procedura scaricando direttamente dal sistema le proposte di nomina e gli aspiranti ricevono una mail alla casella di posta elettronica presente sul sistema POLIS alla sezione "Dati personali ". Ai fini dell'assegnazione della sede,



indi, il sistema assegna la scuola secondo l'ordine indicato dall'aspirante nella domanda e in base alle disponibilità presenti.

La previsione di due turni differenti per le due classi di concorso in Sicilia, invece, ha, di fatto, impedito il rispetto della preferenza espressa dalla ricorrente secondo le disponibilità presenti e la posizione utile in elenco.

L'anomalia della procedura è evidenziata dalla circostanza che, successivamente, sempre il medesimo Ambito Sicilia con avviso prot. 19762 afferente la "procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente us 2020/2021 - convocazione per la scelta della provincia da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito delle classi di concorso AB24/AB25 e A048/A049" con il quale veniva riaperto il turno di convocazione per la scelta delle province delle citate classi di concorso. In tale procedura, difformemente da quella adottata per le classi di concorso della ricorrente, viene considerato un unico turno con la possibilità di ordinare, secondo la propria preferenza, tutti i possibili abbinamenti provincia/classe di concorso. Così si è permesso di assegnare per le classi di concorso la prima provincia di preferenza espressa a più aspiranti e così rispettare la posizione in elenco e la graduazione di preferenza in esito alle accettazioni c/rinunce e scelte operate dai vasti aspiranti. La diversità di procedura non ha riscontro e desta maggiore perplessità considerando che le classi di concorso AA24 e AA25 appartengono allo stesso ambito disciplinare AD05 come le AB24/AB25 e A048/A049.

La docente attenzionava tale anomalia all'USR Sicilia, ma senza riscontro con pec del 20/08/2020 e chiariva che la gestione delle procedure di immissione in ruolo dell'USR Sicilia era differente da quella adottata dalle altre regioni con lesione dei diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie. Infatti, rilevava che nelle altre regioni gli aspiranti inseriti in più classi di concorso avevano espresso un ordine di preferenza della classe di concorso in cui essere immessi in ruolo, con relativo ordine di preferenza delle province, fin dal primo inserimento, tramite piattaforma, dei dati relativi alla fase I. Questo aveva permesso agli aspiranti di dette regioni di ricevere l'assegnazione della provincia alla quale aspiravano senza creare disagi e senza essere immessi in ruolo in province distanti dai luoghi di provenienza. L'USR Sicilia non aveva applicato tale sistema e, pertanto, aveva causato l'assegnazione di province troppo spesso distanti dai luoghi di provenienza degli aspiranti, prima preferenza espressa. Infatti, con il sistema USR Sicilia, gli aspiranti in posizione utile per l'assegnazione della loro prima provincia di preferenza, si vedevano assegnate le cattedre che spetterebbero loro di diritto a chi in graduatoria di trova in posizione meno favorevole in ragione della mancata contemporaneità dei turni della fase I e degli abbinamenti provincia/cdc.

Operare una scelta contestuale di preferenza classe di concorso/provincia, sin dalla fase I, avrebbe permesso, infatti, di rispettare e soddisfare in misura sicuramente maggiore le scelte e le esigenze degli aspiranti in mancanza di una nuova procedura di assegnazione e garantire, nel contempo, che le cattedre disponibili dopo la scelta andassero a coloro che occupavano la posizione utile in graduatoria per scelta delle province



scartate da chi precede.

Ed ancora, con pec del 21/08/2020, la ricorrente segnalava l'ulteriore anomalia inerente le classi di concorso AA24 e AA25, rilevando che nella gestione delle procedure per le immissioni in ruolo l'USR Sicilia aveva adottato successivamente differenti procedure per le classi di concorso AA24 e aa25 e AB24 e AB 25. Infatti, la procedura di assegnazione per tali ultime classi era gestita in modalità differente rispetto alla AA poiché prevedeva, appunto, come nelle altre regioni e come sottolineato dalla ricorrente, la possibilità di esprimere un ordine di preferenza delle classi di concorso per le quali essere immessi in ruolo contestualmente all'ordine di preferenza delle province. Questa procedura, corretta, consente di rispettare sedi e preferenze e avrebbe comportato, ove applicata per la ricorrente, l'assegnazione di quest'ultima, in esito alla scelta della Longu, alla propria prima preferenza ovvero Siracusa.

Perfino il portale MIUR nella indicazione delle modalità di scelta degli aspiranti precisa che è possibile l'abbinamento provincia/cdc chiarendo nella legenda e guida docente che: "il sistema prospetta tutte le province e insegnamenti per cui l'utente dovrà esprimere il proprio gradimento ai fini di una individuazione per le nomine in ruolo. L'utente deve esprimere il proprio gradimento assegnando l'ordine di preferenza, utilizzando le frecce su e giù per spostare gli elementi dell'elenco. Se l'utente non vuole partecipare ad una delle province/insegnamento deve esprimere la propria rinuncia, cliccando sul cestino. A questo punto, la provincia/insegnamento si troverà nella sezione di destra e non sarà oggetto della fase di individuazione automatica a cura del sistema. Con la freccetta accanto all'elemento nella sezione delle rinunce, l'utente può reinserire l'elemento nell'elenco. Vengono mostrati anche i titoli di riserva posseduti. Attraverso la domanda, l'aspirante esprime le preferenze di abbinamento PROVINCIA/ classe di concorso o tipo di posto. Se si è convocati in turni diversi da più graduatorie si presentano altrettante istanze e si ottiene una proposta di assunzione per ciascuna graduatoria. Se invece nel medesimo turno di nomina si è convocati per più classi di concorso/tipo di posto, nella istanza l'aspirante potrà ordinare secondo la propria preferenza tutti i possibili abbinamenti Provincia/posto."

Orbene, tanto consente di eccepire la illegittimità della procedura di assegnazione della sede di immissione in ruolo operata dall'USR Sicilia per le cdc AA24 e AA25 con relativa lesione dei diritti della ricorrente e, nel dettaglio, del diritto di ricevere la proposta di nomina per la provincia di Siracusa, secondo l'ordine di preferenza espresso con combinazione preferenza/cdc e la posizione utile in elenco a seguito della scelta della Longu.

\*\*\*

### **ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA LESIONE DEL DIRITTO DI MERITO**

La procedura in piattaforma adottata dall'USR Sicilia per la classe di concorso AA24 e AA25 con due turni di fase, appare illegittima e lesiva dei principi di meritocrazia e correttezza dell'agire della PA in quanto,



prevedendo due turni differenti per ciascuna classe di concorso senza possibilità di rettifica esterna in caso di eventi similari e di combinazione delle preferenze/cdc nelle possibili declinazioni, come fatto in altre regioni e per la diversa classe AB come citato, non ha consentito di ricomputare la sede disponibile per gli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria/elenco. Tale procedura ha precluso alla ricorrente, prima in graduatoria per la nomina su posto disponibile a Siracusa dopo la scelta della Longu, di scegliere tale sede perché di fatto non disponibile sulla piattaforma tra le combinazioni distinte per turno.

Tanto opera una **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUALIANZA E D'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: DISCRIMINAZIONE DIRETTA E, IN SUBORDINE, INDIRETTA.**

La nomina della docente in Ambito diverso da quello indicato nelle preferenze e dovuto per ordine di elenco, lontano dal Comune di residenza, e nel mancato rispetto del punteggio posseduto è illegittimo.

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di assegnazione del ruolo non ha tenuto conto delle preferenze né del punteggio, assegnando le sedi disponibili negli ambiti Sicilia residuali dopo la scelta della Longu non alla ricorrente che aveva indicato tale sede come prima preferenza, assegnando, invece, a quest'ultima la sede di seconda e terza preferenza.

Ma l'assegnazione sarebbe dovuto essere fatta con il rispetto di un turno unico e della possibilità di inserimento di tutte le combinazioni così da tutelare i docenti nelle loro scelte.

È evidente, quindi, la illegittimità della procedura dal momento che l'ambito indicato come prima scelta dalla odierna ricorrente non è stato assegnato alla stessa, nonostante la disponibilità.

Pertanto la ricorrente, con la operazione di nomina USR Sicilia, si è vista inopinatamente e irragionevolmente escludere dalla possibilità di ricevere la proposta di nomina su ambito Siracusa prima scelta. Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

In merito, per analogia, si rileva il principio sancito dalla giurisprudenza circa la tutela della parità di trattamento e il rispetto delle preferenze espresse in caso di utilizzo di sistemi informatizzati nel caso della mobilità nella storica giurisprudenza sull'errore algoritmo in cui si è sancito un importante principio osservando che "nella procedura di mobilità docenti con punteggio inferiore e senza precedenza rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in sede facenti parte degli ambiti scelti dalla ricorrente ovvero nei primi ambiti di preferenza scelti dalla stessa per esigenze di ricongiunzione familiare. Sulla base della normativa in merito, pertanto, la PA ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Principio che vincola la PA anche nella procedura di mobilità sia perché espressamente previsto dalla



normativa mobilità 2016/2017 a.s. sia perché la mobilità opera sulla base di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all.'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994. (ex multis)". Quindi sussiste la *"violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti"* e il *"malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL"*. Tale assunto è applicabile per analogia al caso de quo dove la errata applicazione del sistema da parte dell'USR ha concretato un errore nella assegnazione telematica delle proposte di nomina [la ricorrente ha ricevuto solo la proposta per Catania (3 scelta) e Ragusa (2 scelta) anche se la prima Siracusa era disponibile nelle combinazioni preferenza/cdc/disponibilità].

**Violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento – violazione obbligo di motivazione – violazione principi di trasparenza e imparzialità della PA – comprovata fallacità ed erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR ed assenza di verifica dei risultati del predetto algoritmo sia in merito ai punteggi che alle preferenze – illegittimità ed erroneità delle operazioni di nomina su Siracusa**

L'individuazione della sede di immissione in ruolo della ricorrente presso una sede di lavoro differente da quella di prima preferenza, nonostante disponibile per un errore nella combinazione informatica della assegnazione, lede il principio di correttezza e buona fede ed il legittimo affidamento della ricorrente.

Infatti, l'individuazione della sede è avvenuta in base ad una procedura (doppio turno) che non ha consentito alla ricorrente né consente ad alcun soggetto differente dal MIUR la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenze l'osservanza delle preferenze espresse dai candidati secondo la disciplina prestabilita.

Inoltre, l'assegnazione delle sedi è stata effettuata mediante un **"algoritmo"** fallace ed erroneo poiché impostato dall'USR Sicilia come scelte su due turni differenti per il medesimo ambito concorsuale che ha prodotto su tutto il territorio regionale risultati aberranti, contraddittori ed irregolari. Di tali circostanze si è avuta conoscenza pubblica anche in comunicati ufficiali dello stesso Ministero.

La procedura di assegnazione è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in applicazione alla normativa specifica di ricevere la proposta di nomina nella sede di prima preferenza, ovvero Siracusa, nel rispetto del punteggio dichiarato e posseduto e delle preferenze espresse nella fase I.



\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, *relictis adversis* previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di immissione in ruolo da GM a.s. 2020/2021:

### VOGLIA

**AACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere la proposta di nomina e la conseguente immissione in ruolo nella sede di Siracusa – Rosolini IC De Cillis, disponibile come prima preferenza espressa e come indicati in domanda in ordine di preferenza;

**ORDINARE** all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere la nomina di ruolo in ambito Siracusa presso l'IC De Cillis di Rosolini e come indicati in domanda in ordine di preferenza che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di immissione in ruolo e alla scelta della Longu per la sede di Catania;

**CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti alla concreta immissione in ruolo della ricorrente su Siracusa

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con **DISTRAZIONE** a favore del difensore.

Si allegano i seguenti documenti: 1. Pec agosto 2020; 2. accettazione con riserva pec; 3. DM 18935/2020; 4. nota MIUR 23825/2020; 5. avviso USR Sicilia; 6. elenchi candidati partecipanti; 7. nota USR Sicilia 10948/2020; 8. nota USR Sicilia 21092/2020; 9 espressione preferenze ricorrente; 10 nota USR Sicilia 19447/2020; 11 convocazione nomina in ruolo; 12 nota USR Sicilia 19630/2020; 13 avviso USR Sicilia 19761/2020; 14 nota USR Sicilia 19762/2020; 15 elenchi candidati nota USR Sicilia 5700/2020

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, a favore del difensore.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00.

*Salvis iuribus*

Siracusa, 1/10/2020

Avv. *Giuseppina Rizza*





TRIBUNALE DI SIRACUSA  
Sezione Lavoro e Previdenza

N. 1875/20 R.G.

All'udienza del 22/9/21 ore 9:15 sono comparsi davanti al Giudice Dott.

FAVALE

è presente l'avv. Nuzzo di cui si è per parte  
ricorrente che produce ricorso notificato, insiste  
in atto, esortato le spese ancora e chiede  
travis per discussione con Tenore per note  
Produca copia esecutoria di quanto. L'avv. Nuzzo  
chiede ratificare il contraddittorio ex art  
151 cpe stat. le giurisdizioni di cui è stato  
il G.L.

- autorizzare parte ricorrente alle notifiche in art. 151 cpe

con pubblicazione sul sito web istituzionale del  
MIVR, altresì il potenziale elevato numero  
di contraddittorietati;

- fine l'udienza del 30.3.2022 ore 9.05

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. FILIPPO FAVALE

*mf*